

GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (OM 52/2021)

di Ettore Acerra

Nell'anno 2020 la pandemia ha di fatto impedito lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 interviene per regolamentare tali esami, pur se con significative deroghe rispetto al D.Lgs. 62/2017 e al successivo decreto 741/2017.

Come per il secondo ciclo, l'esame viene "concentrato" nel solo colloquio, nel corso del quale l'alunno presenta l'elaborato precedentemente realizzato.

Nei paragrafi che seguono saranno illustrati i principali contenuti dell'OM 52/2021, concernenti l'ammissione, lo svolgimento e la valutazione dell'esame dei candidati interni e dei privatisti.

a) L'ammissione all'esame

Il fondamentale requisito di ammissione dei candidati interni, cioè degli alunni frequentati la classe terza di scuola secondaria di primo grado, è costituito dalla frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferma restando l'applicazione della più grave sanzione disciplinare prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (esclusione dagli esami).

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, in coerenza con il D.Lgs. 62/2017, si conferma che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. In pratica, la non ammissione viene considerata un'eccezione, riservata a quei casi in cui sono state rilevate gravi carenze. Anche per questa fattispecie, risulta fondamentale il ruolo dei criteri generali che il Collegio dei Docenti ha deliberato e che sono stati inseriti nel PTOF.

La partecipazione alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese organizzate dall'INVALSI viene esplicitamente prevista, compatibilmente

con la situazione epidemiologica, ma non costituisce requisito di ammissione agli esami (cfr. articolo 6 dell'OM).

La determinazione del voto di ammissione rimane regolamentata dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 62/2017 e dall'articolo 2, comma 4 del DM 741/2017; pertanto, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali; tale voto può essere anche inferiore a sei decimi.

b) La struttura dell'esame

Come accennato, l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, nella sessione 2021, consta di una prova orale, che viene definita "sostitutiva" delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs. 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è previsto l'accertamento del livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Si conferma e si sottolinea, quindi, la necessaria coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum, perché l'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo tali Indicazioni, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

L'Ordinanza, altresì, fornisce puntuali indicazioni su alcune specifiche fattispecie:

- Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
- Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

- Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 170 e alla Legge 104 (i cosiddetti BES non certificati, ma formalmente individuati dal consiglio di classe), non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

c) L'elaborato

Come per il secondo ciclo di istruzione, anche gli esami conclusivi del primo ciclo prevedono una prima fase della prova orale dedicata alla presentazione di un elaborato realizzato a cura dell'alunno.

Per la predisposizione di tale elaborato, viene assegnato un periodo di circa un mese: dal 7 maggio, data di assegnazione della tematica, al 7 giugno, data prevista per la trasmissione dello stesso al consiglio di classe in modalità telematica o altra modalità concordata.

Rispetto al secondo ciclo, possono essere rilevate alcune differenze piuttosto significative: nell'OM del secondo ciclo si parla di "discussione" dell'elaborato, mentre nell'OM 52/2021 si utilizza il termine "presentazione".

La tematica dell'elaborato viene assegnata dal consiglio di classe previa una fase di condivisione con l'alunno. Questo coinvolgimento diretto è interessante e può dare modo ai docenti della classe di attivare un confronto ed un'interazione preventiva.

La tematica viene comunque individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza e consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Nella fase di predisposizione, i docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato,

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Per quanto concerne le caratteristiche, l'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

d) Esame per gli alunni privatisti

Le modalità di svolgimento degli esami per i candidati privatisti è identica a quella dettata per i candidati interni, sia per quanto riguarda la struttura della prova sia per quanto concerne la presentazione dell'elaborato; restano fermi i tempi di assegnazione della tematica e di consegna dell'elaborato, uguali a quelli previsti per i candidati interni; la scelta della tematica è definita dal consiglio di classe, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dal candidato.

Le condizioni di ammissione agli esami, tranne che per la deroga per le prove INVALSI, sono quelle definite dal D.Lgs. 62/2017 e dal DM 741/2017; quindi, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La domanda di ammissione va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

È utile sottolineare l'importanza di avere a disposizione regole chiare e precise per i candidati privatisti, anche in relazione all'incremento significativo delle famiglie che hanno scelto l'istruzione parentale, scelta assolutamente legittima, ma che non può prescindere dal rispetto del quadro nazionale del sistema di istruzione ed in particolare delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

e) Valutazione dell'esame e certificazione delle competenze

Applicando criteri previamente stabiliti, la commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta, utilizzando il modello allegato allo stesso DM, durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

f) Esame per i percorsi di istruzione degli adulti

L'articolo 8 dell'OM 52/2021 contiene disposizioni molto puntuali riguardanti lo svolgimento dell'esame per i percorsi di istruzione degli adulti; ci si riferisce, in questo caso, ai percorsi di primo livello di cui all'articolo 4, lettera a) del DPR 263/2012.

Anche per questi percorsi, l'esame si basa su un'unica prova orale, nel corso della quale è prevista la discussione di un elaborato predisposto dal candidato; tale elaborato, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.

L'esame è finalizzato a verificare gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Linee Guida per il sistema di istruzione degli adulti del 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai

docenti dei gruppi di livello; in particolare, la commissione focalizzerà l'attenzione sulle competenze dell'asse dei linguaggi e dell'asse matematico.

L'esame sarà condotto sulla base del patto formativo individuale, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Rispetto agli esami dei candidati interni e privatisti dei percorsi ordinari, è prevista una maggiore flessibilità nella definizione del calendario, sia per quanto riguarda l'elaborazione e la presentazione dell'elaborato, sia per quanto concerne lo svolgimento della prova. Tale calendario viene stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. L'Ordinanza prevede comunque che l'esame si svolga ordinariamente entro il termine dell'anno scolastico.

Nel caso in cui l'adulto ottenga una valutazione inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012 (si tratta della Commissione competente per la definizione dei PFI), le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio.

g) Eventuale svolgimento in video-conferenza

L'Ordinanza 52/2021 prevede lo svolgimento in presenza dell'esame di Stato. Sono previste però alcune eccezioni per situazioni particolari ed è prevista, altresì, la possibilità di svolgere l'esame in video conferenza in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica. Nello specifico, le eccezioni si riferiscono ai candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

Per quanto concerne la situazione epidemiologica, la modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista nel caso in cui le condizioni

epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ma anche qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Vengono inoltre trattate nell'OM le situazioni specifiche riguardanti i membri della commissione: nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Infine, si sottolinea che sarà necessario, a livello nazionale, definire un preciso protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame saranno diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

h) Alcune riflessioni

Le scuole dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono stati oggetto, negli ultimi anni e con particolare riferimento all'adozione e all'applicazione delle Indicazioni Nazionali del 2012, di un approfondito processo di riflessione pedagogica e metodologico-didattica, anche grazie alle misure di accompagnamento diffuse ed implementate in modo efficace. Nel 2018, è stato altresì elaborato dal Comitato scientifico nazionale un importante documento ("Indicazioni nazionali e nuovi scenari") che ha fornito ulteriore impulso all'approfondimento e alla riflessione.

Il lavoro delle scuole per la "costruzione" del curricolo è stato importante e in molti casi ha prodotto buoni frutti.

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti e gli Esami di Stato, il decreto legislativo 62/2017 e le norme applicative conseguenti hanno consentito di definire un quadro complessivo ben articolato.

La riflessione sulla scuola dell'infanzia e sul primo ciclo non si è fermata, perché nel corrente anno scolastico le modifiche introdotte sulla valutazione nella scuola primaria e l'adozione delle Linee pedagogiche sul sistema integrato 0-6 costituiscono ulteriori tasselli in un percorso di innovazione e riforma che si evolve nel tempo. Per non sottacere dell'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica.

In questo quadro complessivo, il ritorno allo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo, che l'anno scorso avevano avuto una pausa "forzata" dovuta alla pandemia, è da considerare molto rilevante.

L'Ordinanza 52/2021 si inserisce in modo armonico e coerente nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017 e dal DM applicativo n. 741, confermandone peraltro molti aspetti procedurali e di merito. Non a caso, le disposizioni finali inserite nell'articolo 10 dell'Ordinanza richiamano e confermano molte delle indicazioni organizzative contenute nel Decreto 741/2017 (per esempio, quelle concernenti la struttura delle Commissioni e la loro operatività).

In un periodo in cui si tende, da parte di alcuni, a sottovalutare la rilevanza degli esami finali o addirittura a desiderarne l'abolizione, questa rinnovata attenzione, seppur in un regime derogatorio, è da considerare un buon segnale per una riflessione sull'efficacia dell'azione didattico-pedagogica del primo ciclo, nonostante le difficoltà e la complessità legate alla pandemia.

Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52: *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.*

Il Ministro Dell'istruzione

Visto l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il quale prevede che “in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali”;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti”;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

Vista la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 recante “Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l'a. s. 2019/2020” e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Valutata la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;

Ritenuto necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 22 febbraio 2021 e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26 febbraio 2021;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di far riferimento, all'articolo 2, comma 2, alle difficoltà connesse con il ricorso alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, in quanto già esplicitate nelle premesse della presente ordinanza;

Ordina

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Art. 2 - Espletamento dell'esame di Stato

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.

5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Art. 3 - Criteri per la realizzazione degli elaborati

1. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

2. La tematica di cui al comma 1:

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Art. 4 - Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.

2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 5 - Esame di Stato per gli alunni privatisti

1. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5.

2. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

3. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Art. 6 - Prove standardizzate e certificazione delle competenze

1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Art. 7 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale.

3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Art. 8 - Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.

2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall'elaborato, è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, in particolare:

- a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
- b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16).

3. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

4. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122. Nella sessione straordinaria non si prevede la realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1.

6. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

7. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022.

Art. 9 - Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

2. L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

4. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

At. 10 - Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.